



C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0003705 - 25/03/2011 - USCITA  
Allegati : 0

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CS/COO:me

Roma, 24 marzo 2011  
Informativa n. 22/2011

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: "Norme di comportamento del collegio sindacale" – approvazione preliminare capitoli da 9, 10 ed 11

Caro Presidente,

Ti informo che il Consiglio Nazionale, nella seduta del 16 marzo scorso, ha approvato preliminarmente le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale numero 9, 10 e 11, che Ti allego e che potrai trovare anche sul sito Internet [www.commercialisti.it](http://www.commercialisti.it).

Esse sono volte a disciplinare l'attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amministrazioni, nelle operazioni sociali straordinarie e nelle altre operazioni rilevanti e nella crisi di impresa. Sono state elaborate con la collaborazione della Commissione di studio per le norme di comportamento degli organi di controllo legale e, come già fatto per quelle già approvate in via definitiva, sono state poste in pubblica consultazione.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili invita l'intera professione, le Istituzioni e tutti i soggetti interessati a presentare le proprie osservazioni in merito al documento. I contributi potranno essere inviati, entro il 31 maggio 2011, tramite la procedura appositamente disponibile sul sito del Consiglio Nazionale. A tal fine ti invito a dare alla presente la massima diffusione in ambito locale.

Al termine della consultazione, tenuto conto delle osservazioni pervenute, il Consiglio Nazionale approverà il testo definitivo delle norme che si aggiungeranno a quelle già emanate ed entrate in vigore il 1° gennaio 2011.

Un cordiale saluto.

Claudio Siciliotti



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

www.cndce.it



NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE  
- DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE -

Documento redatto con la collaborazione della  
Commissione per le norme di comportamento degli organi di controllo legale delle  
società

*Presidente*  
Marcellino Bortolomioi

*Componenti*  
Ermando Bozza  
Alberto Castagnetti  
Nicola Cavalluzzo  
Luciano De Angelis  
Maurizio Lauri  
Pietro Maccari  
Franco Manconi  
Simone Nepote  
Gianluca Picchi

*Esperto*  
Niccolò Abrtani

*Ricercatori*  
Marisa Eramo  
Marianra Gallucci  
Cristina Bauco

Mandato 2008-2012

Area di delega  
Consigliere Delegato  
Consiglieri Co-Delegati

*Principi contabili e sistemi di controllo e revisione*  
Luciano Berzè  
Flavio Dezzani Paolo Moretti

# Norme di comportamento del collegio sindacale

## Norme da 9 a 11

DOCUMENTO

IN PUBBLICA CONSULTAZIONE

16 marzo 2011

www.cndce.it



**PREMESSA**

L'approvazione preliminare delle Norme di comportamento 9, 10 e 11 da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, avvenuta in data 16 marzo 2011, e la presente pubblica consultazione costituiscono tappe essenziali dell'iter che condurrà alla stabilizione definitiva di tre nuove Norme di comportamento del collegio sindacale, destinato ad implementare quelle già emanate ed entrate in vigore il 1° gennaio 2011.

Le Norme di comportamento del collegio sindacale, che qui si presentano, sono state elaborate con la collaborazione della Commissione di studio per le norme di comportamento degli organi di controllo legale e intendono disciplinare le seguenti materie:

- Norma 9. Attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori;
- Norma 10. Attività del collegio sindacale nelle operazioni sociali straordinarie e nelle altre operazioni rilevanti;
- Norma 11. Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili invita quindi l'intera professione, le Istituzioni e tutti i soggetti interessati a presentare le proprie osservazioni in merito al documento.

I contributi potranno essere inviati tramite la procedura appositamente prevista nel sito [www.commercialisti.it](http://www.commercialisti.it) entro il 31 maggio 2011.

Al termine della consultazione, tenuto conto delle osservazioni pervenute, il Consiglio Nazionale approverà il testo definitivo.



**SOMMARIO**

<b>9. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI OMISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI</b> .....	5
Norma 9. Attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori .....	5
<b>10. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE OPERAZIONI SOCIALI STRAORDINARIE E NELLE ALTRE OPERAZIONI RILEVANTI</b> .....	8
Norma 10. Attività del collegio sindacale nelle operazioni sociali straordinarie e nelle altre operazioni rilevanti .....	8
Norma 10.1. Aumento di capitale .....	8
Norma 10.2. Riduzione del capitale sociale .....	10
Norma 10.3. Trasformazione .....	13
Norma 10.4. Fusione e scissione .....	14
Norma 10.5. Conferimento di azienda .....	15
Norma 10.6. Prestiti obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi .....	15
Norma 10.7. Finanziamenti dei soci .....	17
Norma 10.8. Scioglimento e liquidazione .....	18
Norma 10.9. Recesso del socio .....	19
<b>11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA</b> .....	21
Norma 11.1. Prevenzione ed emersione della crisi .....	21
Norma 11.2. Segnalazione all'assemblea e denuncia al tribunale .....	22
Norma 11.3. Vigilanza del collegio sindacale in caso di adozione di un piano volto al risanamento ex art. 67, comma terzo, lett. d), l.f. ....	24
Norma 11.4. Vigilanza del collegio sindacale in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. ....	25
Norma 11.5. Vigilanza del collegio in caso di concordato preventivo ex art. 160 l.f. ....	26
Norma 11.6. Ruolo del collegio sindacale durante il fallimento .....	27



## 9. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI OMISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

### Norma 9. Attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori

#### Principi

*I sindaci sono chiamati a svolgere funzioni vicarie dell'organo amministrativo nei casi espressamente previsti dalla legge.*

#### Riferimenti normativi

Art. 2367, commi 1 e 2, 2385 comma 3, 2386, comma 5, 2406, comma 1, art. 2458, comma 2, 2485 e 2487 c.c.

#### Criteri applicativi

In caso di inerzia o di omissione degli amministratori, i sindaci sono chiamati a:

- convocare l'assemblea dei soci, secondo quanto stabilito dalla *Norma 5.7*, cui si rinvia;
- eseguire le pubblicazioni previste dalla legge;
- presentare al tribunale le istanze relative allo scioglimento e alla liquidazione della società.

I sindaci eseguono le pubblicazioni presso l'ufficio del registro delle imprese - relative a denunce, comunicazioni o depositi previsti dalla legge - che non siano state eseguite dagli amministratori o che siano state eseguite in modo incompleto.

Il collegio sindacale, altresì, esegue l'iscrizione presso il registro delle imprese della cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa entro i successivi trenta giorni dalla data della cessazione ovvero dalla data in cui il collegio ne è venuto a conoscenza, se successiva.

In caso di cessazione dell'organo amministrativo, il collegio sindacale provvede, inoltre, all'ordinaria amministrazione della società.

In particolare, quando si verifica una causa di cessazione dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il collegio sindacale svolge le seguenti attività:

- esegue l'iscrizione presso il registro delle imprese della cessazione degli amministratori;
- provvede a convocare, nel più breve tempo possibile, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo secondo le modalità indicate dalla *Norma 5.7*;



- compie gli atti di ordinaria gestione che si rendano necessari per la prosecuzione dell'attività.

In caso di cessazione dell'organo amministrativo, nella società in accomandita per azioni il collegio sindacale deve, altresì, nominare un amministratore provvisorio che rimane in carica per il periodo massimo di centottanta giorni entro il quale i soci devono provvedere alla sostituzione degli amministratori cessati ovvero allo scioglimento della società.

In caso di inerzia o di omissione da parte dell'organo amministrativo, i sindaci devono provvedere a chiedere al tribunale l'emissione dei provvedimenti relativi allo scioglimento e alla liquidazione della società, come indicato nella *Norma 10.8*.

Le menzionate attività e istanze devono essere oggetto di una specifica riunione del collegio sindacale della quale deve essere redatto verbale da riportare sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Il collegio sindacale può attribuire il compimento di specifiche attività ad un proprio componente.

#### Commento

Occorre osservare che le funzioni vicarie di amministrazione della società ex art. 2365 c.c. sono attribuite al collegio esclusivamente nei casi in cui la cessazione *(i)* si riferisca all'intero organo amministrativo in carica e *(ii)* è determinata da cause di immediata efficacia (quali, a titolo esemplificativo, la revoca, le cause di decadenza sopravvenute previste all'art. 2382 c.c., la morte di tutti gli amministratori, la rinuncia anche di un solo amministratore in presenza della clausola statutaria cosiddetta "*simul stabunt, simul cadent*").

Qualora l'assemblea, per qualsiasi ragione, non delibere la nomina del nuovo organo amministrativo in un adeguato lasso di tempo, il collegio sindacale, constatata l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea, o la sua continuata inattività, chiede al tribunale l'emissione del provvedimento di scioglimento della società.

Parimenti, nel caso di omissione da parte degli amministratori degli adempimenti relativi al verificarsi di una causa di scioglimento della società stabilite dagli artt. 2484 e 2485 c.c., la legge prevede un intervento sostitutivo da parte dell'autorità giudiziaria, che può avvenire a seguito di istanza presentata dai singoli soci, amministratori ovvero dal collegio sindacale.

Anche in tali ipotesi, l'intervento suppletivo dei sindaci è, tuttavia, legittimato solo in caso di omissione degli amministratori. È, quindi, opportuno che il collegio, quando riscontra il ritardo da parte degli amministratori nell'eseguire i relativi adempimenti, provveda dapprima a sollecitare l'organo amministrativo. Se gli amministratori persistono nella loro inerzia, i sindaci chiedono al tribunale l'emissione del provvedimento di scioglimento della società.

Dal momento che la legge non prevede un termine entro il quale gli amministratori devono procedere ai menzionati adempimenti, limitandosi a disporre che gli stessi siano adempiuti senza indugio, i sindaci devono ponderare la tempestività del loro intervento sulla base del tempo che è



ragionevolmente necessario affinché gli amministratori analizzino e fornino il proprio giudizio sulla causa di scioglimento e quindi adottino gli opportuni provvedimenti.

*Altre attività del collegio sindacale*

Occorre rammentare, infine, che la legge disciplina alcune situazioni nelle quali, a seguito dell'omissione o dell'inertia dell'assemblea dei soci, il collegio sindacale deve richiedere al tribunale l'esecuzione di determinate operazioni.

In particolare, in via sussidiaria, il collegio sindacale richiede mediante apposita istanza, al tribunale:

- la riduzione del capitale sociale a seguito dell'acquisto di azioni proprie effettuate in violazione di quanto stabilito dall'art. 2357 c.c. (art. 2357, comma 4, c.c.);
- l'alienazione e annullamento delle azioni o quote della società controllante in violazione di quanto stabilito dall'art. 2359-bis c.c. (art. 2359-ter c.c.)
- la riduzione del capitale sociale in ragioni del perdite subite nei casi previsti dall'art. 2359-quater c.c. (artt. 2446 e 2482-bis c.c.).



**10. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE OPERAZIONI SOCIALI STRAORDINARIE E NELLE ALTRE OPERAZIONI RILEVANTI**

**Norma 10. Attività del collegio sindacale nelle operazioni sociali straordinarie e nelle altre operazioni rilevanti**

**Principi**

*Nell'ambito delle operazioni sociali, il collegio sindacale vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'osservanza della legge e dello statuto, accertando la conformità agli stessi delle delibere e dei relativi atti di esecuzione.*

*Al collegio sindacale è, inoltre, attribuito un potere sostitutivo da esercitarsi in caso di omissioni di atti e adempimenti che la legge o lo statuto pongono a carico dell'organo amministrativo.*

*Il collegio sindacale acquisisce, altresì, dal soggetto incaricato della revisione legale:*

- informazioni riguardanti l'attività svolta in ordine a tali operazioni;
- informazioni preventive in merito al contenuto delle relazioni e dei pareri che intende emettere;
- copia delle relazioni redatte e dei pareri emessi.

*La verifica sulle rilevazioni contabili dell'operazione è obbligo del soggetto incaricato della revisione legale.*

**Norma 10.1. Aumento di capitale**

**Riferimenti normativi**

S.p.a. ► Artt. 2438, 2439, 2442, comma 1, 2343, 2440, 2343-ter e 2343-quater c.c.

S.r.l. ► Artt. 2481, comma 2, 2481-bis, 2481-ter c.c.

**Criteri applicativi**

Il collegio vigila sulla corretta esecuzione dell'aumento di capitale sollecitando gli amministratori alla regolare e puntuale esecuzione delle formalità e degli adempimenti previsti dalla legge.



In particolare, il collegio sindacale accetta che, nelle società per azioni, le azioni in precedenza emesse siano state interamente liberate (art. 2438 c.c.) e, nelle società a responsabilità limitata, i conferimenti precedenti siano stati integralmente eseguiti (art. 2481, comma 2, c.c.).

In caso di aumento di capitale sociale con conferimenti in denaro, il collegio deve inoltre vigilare sul rispetto della legge in ordine al versamento da parte dei sottoscrittori di almeno il 25 per cento, o del maggior importo previsto dalla delibera di aumento, del valore nominale del capitale sottoscritto e, se previsto, dell'intero soprapprezzo (art. 2439 e 2481-bis c.c.).

In caso di aumento di capitale a titolo gratuito, il collegio sindacale, oltre ad accettare che il capitale sottoscritto sia interamente liberato, verifica che le riserve e i "fondi speciali" da imputare ad aumento di capitale sociale, siano "disponibili" ai sensi dell'art. 2442, comma 1, c.c. per le società per azioni e dell'art. 2481-ter, comma 1, c.c. per le società a responsabilità limitata.

In caso di aumento di capitale tramite conferimento di beni in natura e di crediti, i sindaci verificano che sia stata predisposta la relazione di stima prevista per le società per azioni dall'art. 2343 c.c. e per le società a responsabilità limitata dall'art. 2465 c.c., ovvero verificano che esistano le condizioni che esonerano dalla presentazione di tale relazione (artt. 2343-ter, 2343-quater, 2440, 2440-bis c.c. per le società per azioni e art. 2465 c.c. - che rinvia all'art. 2343-bis, quarto e quinto comma, c.c. - per le società a responsabilità limitata).

In caso di proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il collegio sindacale verifica che le delibere rispettino la previsione dell'art. 2441 c.c. ed emette nei termini la relazione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

Nel caso in cui la facoltà di aumentare il capitale sociale sia stata delegata all'organo amministrativo il collegio sindacale vigila sul rispetto delle formalità previste dall'art. 2443 c.c. per le società per azioni e dall'art. 2481 c.c. per le società a responsabilità limitata.

I sindaci vigilano affinché l'organo amministrativo provveda al deposito nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuto aumento del capitale. In caso di omissione dell'organo amministrativo, il collegio provvede, in via sostitutiva, a tale adempimento.

#### Commento

La vigilanza sulla corretta esecuzione dell'aumento del capitale sociale è compresa nel più ampio dovere di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'osservanza della legge e dello statuto. Si ricollega, peraltro, al potere-dovere di acquisire informazioni dall'organo amministrativo in ordine all'andamento delle operazioni sociali.

La funzione del collegio sindacale non si esaurisce nel controllo meramente formale delle operazioni poste in essere dall'organo amministrativo della società, ma deve estendersi ad una valutazione delle stesse alla luce dei principi di corretta amministrazione definiti nella Norma 3.3.

È compito del collegio sindacale accertare, ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 3, c.c. che il conferente abbia presentato la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai valori mobiliari ed agli



strumenti del mercato monetario conferiti e, inoltre, se si tratta di conferimenti di beni in natura e/o crediti, che sussistano le condizioni indicate nel secondo comma dell'art. 2343-ter c.c.

In caso di società per azioni, il collegio sindacale deve verificare che gli amministratori nel termine di 180 giorni dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese abbiano controllato le valutazioni contenute nella relazione di cui all'art. 2343 c.c.

In caso di aumento di capitale tramite conferimento di azienda, il comportamento dei sindaci deve essere conforme a quanto previsto nella successiva Norma 10.5.

#### Norma 10.2. Riduzione del capitale sociale

##### Riferimenti normativi

S.p.A. ► Artt. 2327, 2445, 2446, 2447 c.c.

S.r.l. ► Artt. 2463 n. 4, 2482, 2482-bis, 2482-ter, 2482-quater c.c.

##### Criteri applicativi

Il collegio sindacale vigila sulla corretta e tempestiva effettuazione della riduzione del capitale sollecitando gli amministratori alla regolare esecuzione delle formalità e degli adempimenti previsti dalla legge.

##### Riduzione volontaria del capitale sociale

In caso di riduzione volontaria del capitale sociale, il collegio sindacale verifica, in particolare, che:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci indichi, in termini sufficientemente chiari e precisi, le condizioni e le modalità della riduzione;
- la riduzione sia effettuata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla legge, verificando in particolare che la riduzione rispetti i limiti per l'ammontare minimo del capitale sociale (artt. 2327 e 2463, n. 4, c.c.), nonché nelle società per azioni rispetti i limiti previsti per l'emissione di obbligazioni (art. 2413, comma 1, c.c.) e per l'acquisto di azioni proprie (art. 2445, comma 2, c.c.);
- la delibera venga eseguita solo dopo il decorso di 90 giorni dall'iscrizione della medesima nel registro delle imprese, purché non vi siano state opposizioni dei creditori.

##### Riduzione del capitale sociale per perdite

Il collegio sindacale, qualora venga a conoscenza della diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, verifica che l'organo amministrativo provveda alla convocazione tempestiva dell'assemblea e alla presentazione a quest'ultima di una relazione sulla situazione patrimoniale della società (ai sensi dell'art. 2446 c.c. per le società per azioni e dell'art. 2482-bis per le società a responsabilità limitata).



Su tale relazione il collegio sindacale formula le proprie osservazioni che, in particolare:

- valuta la fondatezza delle ragioni che hanno determinato le perdite;
- esamina i criteri di valutazione adottati.

I sindaci devono far pervenire le loro osservazioni che restano depositate in copia nella sede della società, unitamente alla relazione degli amministratori, durante gli otto giorni precedenti l'assemblea.

Qualora gli amministratori non vi provvedano, il collegio sindacale deve procedere alla convocazione dell'assemblea ex art. 2406 c.c. affinché adotti gli opportuni provvedimenti.

In sede assembleare, i sindaci vigilano che gli amministratori diano conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Nel caso in cui l'assemblea si avvalga della facoltà di rinviare l'adozione di opportuni provvedimenti, il collegio in sede di approvazione di bilancio del successivo esercizio deve verificare che l'assemblea riduca il capitale sociale in proporzione alle perdite accertate, se la perdita non risulta ridotta a meno di un terzo.

In caso di inerzia dell'assemblea, il collegio deve chiedere al tribunale l'emissione del provvedimento di riduzione del capitale sociale.

#### *Riduzione del capitale sociale ai sensi delle leggi*

In caso di perdite di oltre un terzo del capitale che riducano il medesimo al di sotto del minimo legale, il collegio sindacale verifica che l'organo amministrativo convochi l'assemblea affinché deliberi la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del capitale ad un ammontare non inferiore a detto minimo oppure la trasformazione della società (art. 2447 c.c. per le società per azioni e art. 2482-ter c.c. per le società a responsabilità limitata).

I sindaci devono far pervenire le loro osservazioni che restano depositate in copia nella sede della società, unitamente alla relazione degli amministratori, durante gli otto giorni precedenti l'assemblea.

Nel caso in cui l'assemblea non adotti i menzionati provvedimenti ovvero non accerti la sussistenza di una causa di scioglimento della società, i sindaci presentano al tribunale istanza per l'accertamento della causa di scioglimento della società (Norma 9).

#### **Commento**

Anche nell'ambito della riduzione del capitale sociale, l'attività dei sindaci è rivolta principalmente alla vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'osservanza della legge e dello statuto.

Con riferimento alla riduzione del capitale volontaria, sebbene la legge attribuisca ai soci la più ampia autonomia di ridurre il capitale sociale salvo ovviamente il rispetto dei limiti minimi previsti dalla



legge, si raccomanda al collegio di verificare con particolare attenzione che nella convocazione dell'assemblea e nel corso della medesima l'organo amministrativo preveda ad indicare specificatamente lo scopo della riduzione e la relativa modalità di attuazione.

#### *Riduzione volontaria*

Si osserva che se dal punto di vista formale i sindaci sono chiamati verificare che nella convocazione ed in sede assembleare siano correttamente disposte le condizioni e le modalità della riduzione, dal punto di vista sostanziale l'assemblea ha pieni poteri di ridurre il capitale con il solo limite del rispetto delle norme generali in tema di conflitto di interessi e di abuso della maggioranza.

In merito alla documentazione da presentare all'assemblea, si osserva che la legge ritiene sufficiente che gli amministratori presentino esclusivamente una situazione patrimoniale. I principi contabili prevedono che gli amministratori presentino una situazione patrimoniale e un conto economico. In questo quadro si ritiene opportuno che i sindaci chiedano all'organo amministrativo di redigere anche il conto economico in relazione al fatto che esso assume alla funzione di informare i soci sulla gestione dinamica dell'impresa e sulla causa della perdita.

#### *Riduzione per perdite*

In merito a quanto stabilito dagli art. 2447 e 2482-ter c.c. va ricordato che l'obbligo di intervento degli amministratori si determina solo nel caso in cui si verificano contestualmente una perdita e la riduzione al di sotto di un terzo del capitale minimo. In altri termini, è legittimo che la società proseguisca con capitale al di sotto dei limiti legali qualora la perdita non sia superiore ad un terzo dello stesso. È, tuttavia, evidente che al ricorrere di tali situazioni particolarmente attento dovrà risultare il controllo dei sindaci sull'evoluzione della società.

Con riferimento alle ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite, si precisa che l'obbligo di attivazione degli amministratori (e dei sindaci) sorge soltanto allorché il valore del patrimonio netto si riduca durevolmente di oltre un terzo rispetto al capitale sociale, sicché, fin tanto che il patrimonio netto superi tale soglia, ovvero la riduzione sia inquadrabile ad esempio nella normale ciclicità dell'attività dell'impresa, restano irrilevanti - ai fini della norma in esame - eventuali riduzioni anche al di sotto del minimo legale.

Allo stesso modo pare potersi ritenere che l'obbligo possa non essere adempiuto nel caso in cui la perdita sia recuperabile entro breve con ragionevole certezza. Si pensi alla situazione in cui la società esercita attività con carattere di stagionalità. In generale, si ritiene che gli amministratori debbano valutare, di volta in volta, l'effettiva condizione economico-patrimoniale della società ed assumere di conseguenza la condotta che risulterà necessaria. I sindaci dovranno verificare che la condotta degli amministratori sia permeata da una ragionevole prudenza.

La convocazione dell'assemblea e la conseguente adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c. si rendono dunque, necessari esclusivamente nel caso in cui persista la predetta situazione patrimoniale.

Ne consegue che, qualora le perdite si riducano al di sotto delle soglie di rilevanza ovvero abbiano la ragionevole possibilità di ridursi durevolmente (ad esempio, a seguito della realizzazione di



plusvalenze, di rinuncia a crediti o di versamenti a fondo perduto), e dunque il patrimonio netto risale ad un valore superiore al due terzi del capitale, vengono meno i presupposti degli obblighi di legge. Nel dettaglio, se simili circostanze si verificano:

- prima della convocazione assembleare, può evitarsi di procedere alla stessa;
- tra la convocazione e l'assemblea assembleare, può evitarsi di assumere le deliberazioni di cui all'art. 2447 c.c., dando atto a verbale delle circostanze sopravvenute.

Viceversa, laddove la perdita sia rilevante, ai sensi dell'art. 2446 cpv. o 2447 c.c., sia disagevole e occorra dunque procedere alla riduzione del capitale, essa deve essere deliberata nella esatta misura delle perdite accertate.

Al fini di una congrua copertura della perdita con gli utili di periodo ancora non consolidati, a seguito della mancata approvazione del bilancio, pare potersi ritenere che, in determinate circostanze, l'assemblea possa non essere convocata.

Nel caso di riduzione del capitale va poi ricordato che, essa dovrà avvenire per ammontare pari alle perdite subite dalla società. Non è infatti ammissibile una riduzione solo parziale e neppure una riduzione che comporti solo l'abbattimento delle perdite al di sotto del terzo rispetto al capitale residuo.

Infine nel caso di ricapitalizzazione per perdite nelle società a responsabilità limitata, fermo restando che la deliberazione di ricostituzione possa essere liberamente adottata a maggioranza e la sottoscrizione del relativo capitale possa essere effettuata solo da alcuni soci, i sindaci dovranno verificare che i soci siano tutelati attraverso il riconoscimento del diritto di sottoscrizione e cioè che tutti i soci siano stati messi nella condizione di partecipare alla ricapitalizzazione, in osservanza a quanto disposto dall'art. 2482-*quater* c.c.

#### **Norma 10.3. Trasformazione**

Riferimenti normativi

Art. da 2498 a 2500-*novies* c.c.

Criteria applicativi

In ipotesi di trasformazione della società, il collegio sindacale verifica che:

- la deliberazione di trasformazione sia assunta nel rispetto degli obblighi formali di convocazione dell'assemblea e con la presenza dei necessari quorum costitutivi e deliberativi (incluso la verifica del consenso dei soci nella trasformazione regressiva in società di persone);
- siano tempestivamente adempiuti tutti gli obblighi pubblicitari connessi alla delibera di trasformazione;
- a ciascun socio venga attribuita una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.

13



In caso di trasformazione progressiva (di società di persone in società di capitali), il collegio sindacale deve verificare che la perdita di stima del patrimonio della società trasformata sia allegata all'atto costitutivo.

In caso di trasformazione regressiva (di società di capitali in società di persone), venendo a cessare, il collegio sindacale deve redigere la relazione di cui all'art. 2429 c.c. da presentare all'assemblea dei soci con riferimento al periodo sociale tra l'inizio dell'esercizio e la data in cui ha effetto l'operazione.

In presenza di soci che dissentono dalla trasformazione, il collegio applica quanto disposto dalla *Norma 10.9* in ordine al recesso del socio.

Commento

Sebbene l'operazione di trasformazione non comporti di per sé specifici adempimenti in capo al collegio sindacale, quest'ultimo è chiamato, nell'ambito della propria funzione di vigilanza, a verificare l'osservanza della legge e il rispetto delle norme statutarie applicabili a questa operazione.

Si rammenta, inoltre, che nel caso in cui una società dotata di collegio sindacale si trasformi in un tipo incompatibile con la presenza di tale organo i componenti del collegio decadono dalla data di efficacia della trasformazione.

#### **Norma 10.4. Fusione e scissione**

Riferimenti normativi

Art. da 2501 fino a 2505-*quater* c.c.

Criteria applicativi

In ipotesi di fusione (o di scissione) di società, il collegio sindacale verifica:

- la completezza e la conformità alla legge dei documenti previsti dalle disposizioni applicabili alle operazioni di fusione (o di scissione);
- il rispetto delle norme sul deposito e la pubblicazione degli atti nel procedimento;
- la completezza dell'atto di fusione (o di scissione) e la sua concordanza con il progetto e con la delibera assembleare di approvazione;
- la correttezza degli atti di esecuzione della fusione (o della scissione) e, in particolare, dell'assegnazione di azioni (o quote).

In caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (*c.d. leveraged buy out*) occorre che il collegio verifichi l'applicazione delle specifiche disposizioni contenute nell'art. 2501-*bis* c.c.

14



NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE  
- DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULELLAZIONE -

**Commento**

Nell'ambito dell'operazione di scissione e di fusione, il collegio sindacale è tenuto a verificare la esistenza e la rispondenza del contenuto informativo dei singoli atti (progetto, relazione accompagnatoria, situazione patrimoniale, relazione degli esperti) alle prescrizioni di legge e di statuto, fermo restando che detto controllo concerne la legittimità dei documenti (ossia la loro conformità alle disposizioni di legge e di statuto in relazione agli obblighi informativi ivi previsti), e non il merito delle informazioni rese.

Si rammenta infine che nelle società per azioni, sebbene la fusione e la scissione non configurino di per sé un'autonoma causa di recesso, il socio assente o dissenziente può far valere tale diritto qualora dalla fusione derivi una delle situazioni previste dall'art. 2437 c.c. oppure quando l'atto costitutivo o lo statuto indichino espressamente questa operazione tra le cause di recesso del socio.

Viceversa, per le società a responsabilità limitata, l'attuale normativa prevede esplicitamente la fusione e la scissione tra le cause che giustificano il recesso del socio (art. 2473 c.c.).

Pertanto, nelle ipotesi in cui al socio è attribuito il diritto di recedere dalla società, il collegio applica, altresì, quanto stabilito dalla *Norma 10.9*.

**Norma 10.5. Conferimento di azienda**

**Riferimenti normativi**

Artt. 2342, 2343, 2343-ter, 2343-quater, 2440 e 2441, commi 4 e 6, 2464, 2465, 2466, 2481-bis c.c.

**Criteri Applicativi**

In ipotesi di conferimento d'azienda, il collegio sindacale della società conferente deve verificare che i criteri seguiti nella determinazione del valore di conferimento e del valore delle azioni o quote ricevute in corrispettivo siano tecnicamente corretti; a tal fine deve assumere le necessarie informazioni in merito alla valutazione degli elementi che compongono il complesso aziendale conferito.

Il collegio sindacale della società conferitaria deve effettuare i controlli previsti per l'aumento di capitale sociale tramite conferimento di beni in natura (si veda la *Norma 10.1*).

Particolare attenzione deve essere posta nel verificare se il conferimento evidenzii un avviamento. In tal caso, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 5, c.c. il collegio sindacale deve esprimere il proprio consenso affinché l'avviamento possa essere iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale (si veda la *Norma 3.7*).



NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE  
- DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULELLAZIONE -

**Commento**

Il conferimento di azienda è un istituto non esplicitamente disciplinato dal legislatore, se non per quanto concerne la normativa fiscale

Questo istituto è, infatti, riconducibile alla più ampia categoria dei conferimenti in natura e ad esso si applica la corrispondente disciplina.

Si deve sottolineare, a tal proposito, che la finalità sottesa alla verifica da parte del collegio sindacale del corretto adempimento degli obblighi di legge sopra richiamati è, primariamente, quella di garantire l'integrità del patrimonio sociale per l'importanza che questo assume sia nei confronti dei soci, anche nei loro reciproci rapporti, sia nei confronti dei terzi creditori.

Si raccomanda al collegio sindacale della società conferitaria di porre particolare attenzione nel verificare che l'operazione avvenga in osservanza dei principi di corretta amministrazione.

**Norma 10.6. Prestiti obbligatori e strumenti finanziari partecipativi**

**Riferimenti normativi**

Artt. 2410 ss., 2346, comma 6, 2349, comma 2, c.c.

**Criteri applicativi**

Il collegio sindacale, nel caso sia emesso un prestito obbligazionario, verifica:

- la legittimazione dell'organo sociale (organo amministrativo o assemblea dei soci) a deliberare l'emissione del prestito;
- l'osservanza delle disposizioni di legge e, in particolare, il rispetto dei limiti posti dalla legge all'emissione di obbligazione;
- la rispondenza del prestito ai principi di corretta amministrazione;
- il rispetto del regolamento del prestito obbligazionario.

È opportuno che il collegio sindacale verifichi la costituzione delle eventuali garanzie previste dall'art. 2412 c.c.

In caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, il collegio, nell'ambito della sua attività di vigilanza, verifica il rispetto degli adempimenti e delle formalità previsti dall'art. 2420-bis e 2420-ter c.c.

Il collegio sindacale, nel caso siano emessi strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte di particolari apporti ovvero a favore dei prestatori di lavoro, verifica:

- la legittimazione dell'organo sociale (organo amministrativo o assemblea dei soci ordinaria o straordinaria ovvero, in caso di strumenti finanziari emessi a favore dei



- prestatori di lavoro, assemblea straordinaria) a deliberare l'emissione degli strumenti partecipativi;
- l'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto e, in particolare, il rispetto delle disposizioni statutarie che ne disciplinano condizioni e modalità di emissione, il conferimento di diritti patrimoniali e/o amministrativi, il trasferimento;
- la rispondenza ai principi di corretta amministrazione;
- il rispetto del regolamento dell'emissione degli strumenti partecipativi.

**Commento**

Nell'ambito dell'emissione di prestiti obbligazionari e di strumenti finanziari partecipativi, il collegio sindacale, oltre a vigilare sull'osservanza da parte dell'organo amministrativo delle disposizioni contenute nella legge e nello statuto, deve valutare la "rispondenza" del prestito obbligazionario ai limiti a cui sono soggetti ai sensi dell'art. 2412 c.c. e ai principi di corretta amministrazione sulla base di un giudizio che tenga conto della giustificazione economica dell'operazione.

Come già esposto nella *Norma 4.1*, si raccomanda, peraltro, ai sindaci di partecipare alle assemblee degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari.

Con riferimento alle società a responsabilità limitata si rammenta, infine, che l'attuale normativa consente alla società di emettere titoli di debito (art. 2483 c.c.). In tali ipotesi il collegio, nell'ambito dell'attività di vigilanza, deve, altresì, verificare la rispondenza di questa operazione ai principi di corretta amministrazione sulla base dei sindacati criteri

**Norma 10.7. Finanziamenti dei soci**

**Riferimenti normativi**

Art. 2467, 2497-*quinquies* c.c.

**Criteri applicativi**

Il collegio sindacale verifica che la concessione di finanziamenti da parte dei soci avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il collegio sindacale deve verificare sia nelle società per azioni sia nelle società a responsabilità limitata che i finanziamenti soci (senza sottoscrizioni di prestiti obbligazionari) siano in linea con le disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Nelle società a responsabilità limitata ovvero nelle società soggette a direzione e coordinamento da parte di altro soggetto il collegio sindacale verifica, altresì, che i finanziamenti dei soci non siano



restituiti agli stessi - in violazione di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2467 c.c. - in un momento di eccessivo squilibrio finanziario della società.

In caso di conversione del finanziamento in capitale di rischio il collegio sindacale verifica l'avvenuta rinuncia espressa da parte del socio finanziatore.

**Commento**

La vigilanza dell'organo di controllo è finalizzata a scongiurare il rischio che attraverso la restituzione, vengano lese le ragioni dei creditori mediante una indebita riduzione del patrimonio sociale.

In particolare, si osserva che la disciplina dei finanziamenti dei soci di società a responsabilità limitata contenuta dall'art. 2697 c.c. introduce, per le imprese che si trovino in uno stato di squilibrio finanziario, un principio di corretto finanziamento la cui violazione comporta una riqualificazione imperativa del finanziamento in prestito postergato rispetto alla soddisfazione degli altri debitori. Tale principio si applica, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2497-*quinquies* c.c., anche alle società soggette all'altro direzione e coordinamento.

**Norma 10.8. Scioglimento e liquidazione**

**Riferimenti normativi**

Art. da 2484 fino a 2496 c.c.

**Criteri applicativi**

Il collegio sindacale verifica l'eventuale sussistenza di cause di scioglimento della società e, in assenza di accertamento da parte dell'organo amministrativo, deve attivarsi esercitando i poteri di reazione previsti dalla legge.

In particolare, il collegio verifica:

- la conoscenza della causa di scioglimento da parte dell'organo amministrativo;
- la convocazione senza indugio del consiglio di amministrazione affinché accerti la sussistenza della causa di scioglimento ed iscriva la relativa delibera presso l'ufficio del registro delle imprese;
- la gestione della società da parte dell'organo amministrativo ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale;
- la convocazione dell'assemblea per assumere le delibere di cui all'art. 2487, primo comma, c.c.

In caso di omissione dell'organo amministrativo, il collegio presenta istanza al tribunale competente affinché accerti il verificarsi della causa di scioglimento (vedi *Norma 8*).



Una volta dichiarato lo scioglimento della società, il collegio, in caso di omissione o di ritardo dell'organo amministrativo, richiede, altresì, con istanza al tribunale di provvedere alla convocazione dell'assemblea per le deliberazioni di cui all'art. 2487, primo comma, c.c.

Nel corso della procedura di liquidazione, il collegio effettua le verifiche ed i controlli di legge, tenuto conto del particolare status della società. Pertanto, verifica che il liquidatore:

- rispetti i criteri ed eserciti i poteri che l'assemblea ha ad esso conferito;
- eserciti attività d'impresa solo se a tal fine autorizzato dall'assemblea;
- predisponga il bilancio d'esercizio;
- alleghi al primo bilancio d'esercizio sia la situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento sia il rendiconto della gestione dell'organo amministrativo nel periodo successivo all'ultimo bilancio approvato;
- rediga il bilancio finale di liquidazione e depositi eventuali somme non riscosse;
- chieda la cancellazione della società.

Il collegio sindacale è tenuto, altresì, a predisporre la relazione sul bilancio finale di liquidazione.

Il collegio può chiedere al tribunale la revoca per giusta causa dei liquidatori.

In caso di inerzia dei liquidatori, il collegio può chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

#### Commento

Il collegio sindacale, nell'ambito della propria attività di vigilanza sul rispetto della legge e dei principi di corretta amministrazione, vigila, altresì, sulla procedura di scioglimento e di liquidazione della società.

È opportuno evidenziare che, durante la liquidazione della società, il collegio sindacale conserva le proprie funzioni di vigilanza nei limiti della compatibilità con la natura, le finalità e lo stato della procedura attivata dal liquidatore (art. 2488 c.c.). In particolare, ai fini dell'adempimento dei propri compiti il collegio sindacale può esercitare il proprio potere di acquisire informazioni, richiedendo notizie al liquidatore sull'andamento delle operazioni liquidatorie o sull'effettuazione di specifiche attività.

#### Riferimenti normativi

Artt. 2437 ss. e 2473 c.c.

**Norma 10.9. Recesso del socio**



#### Criteri applicativi

In ipotesi di recesso del socio, il collegio sindacale verifica il rispetto degli adempimenti e delle formalità previste dalla legge e dallo statuto.

In particolare, con riferimento alle società per azioni, il collegio sindacale vigila sull'osservanza dei criteri di determinazione del valore delle azioni stabiliti dall'art. 2437-ter, secondo comma, c.c., in forza del quale, in caso di recesso, il valore di liquidazione delle azioni è determinato dall'organo amministrativo, sentito anche il parere del collegio sindacale.

#### Commento

Il legislatore della riforma è intervenuto in maniera incisiva sulla materia, ampliando la causa di exit dalla società ed indicando i criteri per la corretta determinazione del valore delle partecipazioni possedute dal socio recedente.

Quotora gli argomenti posti all'ordine del giorno possano comportare l'esercizio del diritto di recesso, è compito del collegio vigilare affinché l'organo amministrativo determini il valore di liquidazione delle azioni.

Il Collegio, pertanto, accerta che il procedimento adottato dall'organo amministrativo per la determinazione del valore della partecipazione del socio sia conforme alla legge e allo statuto. Operativamente, il collegio è, dunque, tenuto a verificare l'esistenza di una situazione patrimoniale *ad hoc*, nonché di una traccia scritta del procedimento seguito dall'organo amministrativo e, quindi, che i criteri adottati siano tecnicamente corretti. Al riguardo, si ricorda che la norma prescrive che la valutazione debba essere effettuata tenendo conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali, nonché, ove esistente, del valore di mercato.

Con riferimento alle società per azioni, la legge attribuisce, inoltre, uno specifico e rilevante compito al collegio sindacale nel procedimento di determinazione valore delle azioni da liquidare al socio receduto. Gli amministratori devono, infatti, determinare il valore delle azioni anche in funzione del parere rilasciato dal collegio sindacale.

Con riferimento alla società a responsabilità limitata, nei casi di esclusione del socio (art. 2473-bis c.c.), il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle disposizioni statutarie che regolano il procedimento di esclusione, nonché - in conformità a quanto disposto dalla presente Norma - sul rispetto delle disposizioni sul rimborso della partecipazione sociale di cui all'art. 2473 c.c.



## 11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA

### Norma 11.1. Prevenzione ed emersione della crisi

#### Principi

Il collegio sindacale, nello svolgimento dei compiti assegnati dalla legge, è tenuto a monitorare la continuità aziendale e a comunicare agli amministratori la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la continuità dell'impresa con l'invito a porvi rimedio.

Al ricorrere dei presupposti richiesti dalla legge, il collegio sindacale sollecita gli opportuni provvedimenti, finché l'adozione di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa. A tal fine il collegio sindacale suggerisce all'organo di amministrazione di individuare, e se del caso, di adottare tempestivamente lo strumento maggiormente idoneo.

#### Riferimenti normativi

Art. 67, comma 3, lett. d), 182-bis, 152, 160, l.f.; artt. 2403, 2403-bis, comma 2, 240, 2409-septies c.c.

#### Criteri applicativi

Il collegio sindacale ove rilevi, nello svolgimento delle proprie funzioni, elementi che compromettano la continuità aziendale, richiede agli amministratori l'adozione di opportune misure la cui realizzazione va monitorata al fine di verificarne l'efficacia.

Nel caso in cui tali misure non vengano adottate, il collegio segnala all'organo di amministrazione la necessità di intervenire tempestivamente ricorrendo se del caso anche ad uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa previsti nella legge fallimentare.

A tal fine, il collegio sindacale indica all'organo di amministrazione un termine entro cui individuare la misura di intervento che l'organo amministrativo ritenga maggiormente appropriata.

Il collegio sindacale valuta il caso concreto, tenendo in considerazione la dimensione, la tipologia di attività esercitata, nonché l'assetto organizzativo adottato dalla società.

#### Commento

L'esame dell'attuale assetto normativo sulla crisi di impresa e quello delle regole dettate per definire le funzioni del collegio sindacale nell'organizzazione societaria evidenziano una criticità: non esistono disposizioni che, fungendo da raccordo tra diritto societario e disciplina della crisi di impresa



individuo i comportamenti specifici che l'organo è tenuto ad adottare nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza. Di qui l'opportunità di indicare alcuni principi di comportamento che possano orientare l'attività del collegio sindacale, sia in funzione di prevenzione, che in funzione di emersione tempestiva della crisi.

Il potere di iniziativa riconosciuto al collegio sindacale origina sia dall'obbligo imposto al collegio di vigilare sull'osservanza della legge sia dal dovere di vigilare sul rispetto del principio di corretta amministrazione da parte dell'organo di gestione che la legge gli attribuisce nel corso dell'incarico.

Considerata la incerta individuazione del cosiddetto "stato di crisi" è stato predisposto un principio relativo tanto alla prevenzione quanto all'emersione della crisi di impresa. In questa prospettiva, vengono individuati due piani di intervento del collegio sindacale:

- l'attività di vigilanza volta a monitorare costantemente la continuità aziendale, nell'ottica della prevenzione e comunque della tempestiva emersione di situazioni di crisi (cf. Norma 3.3 e Norma 5.3);
- il monitoraggio del dovere dell'attuazione da parte degli amministratori di misure idonee a garantire la continuità aziendale.

Al ricorrere di questa seconda ipotesi, è opportuno che il collegio sindacale indichi all'organo di amministrazione la possibilità di ricorrere anche ad uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa, concedendogli un congruo periodo di tempo, da valutarsi con riferimento al caso specifico.

A tal fine, il collegio sindacale acquisisce elementi utili dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove presente. Quest'ultimo rappresenta, infatti, un importante interlocutore dell'organo di controllo per l'individuazione di indicatori della crisi.

È auspicabile che il collegio vigili attentamente effettuando controlli ed ispezioni tanto più mirati quanto più evidenti siano i segnali di crisi.

### Norma 11.2. Segnalazione all'assemblea e denuncia al tribunale

#### Principi

Nel caso in cui gli amministratori non diano seguito alle indicazioni del collegio sindacale e omettano l'adozione di opportuni provvedimenti, il collegio sindacale può convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c.

Nei casi in cui il ricorso all'assemblea non abbia avuto luogo o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, il collegio sindacale, qualora la condotta degli amministratori integri anche i presupposti di gravi irregolarità, propone la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.



#### Riferimenti normativi

Art. 2405, 2409 c.c.

#### Criteri applicativi

Qualora l'organo amministrativo valuti in modo non adeguato le segnalazioni effettuate o non provveda tempestivamente all'adozione di una delle iniziative sopra indicate, il collegio sindacale può:

- convocare l'assemblea – previa comunicazione all'organo amministrativo - per informarla sia della omissione degli amministratori sia dello stato di crisi, secondo quanto precisato nella *Norma 5.7*;
- presentare, sussistendone i relativi presupposti, denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c. secondo quanto previsto dalla *Norma 6.3*.

Nel dare avvio a tali iniziative appare opportuno, considerate le possibili conseguenze derivanti dall'intervento del collegio sindacale, che il collegio operi con particolare attenzione nell'evidenziare i fatti che ritenga rilevanti provvedendo a:

- definire in modo puntuale l'ordine del giorno circoscrivendolo alla situazione di crisi;
- esporre in apposita relazione i fatti censurabili e le informazioni acquisite;
- allegare la documentazione a supporto (ad esempio, riscontri effettuati, dati e informazioni ricevuti dall'organo di amministrazione o dal revisore legale).

#### Commento

Nel caso di inerzia dell'organo di amministrazione ovvero qualora il collegio sindacale ritenga inadeguate le misure da quello eventualmente adottate, l'organo di controllo può, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, convocare l'assemblea per informarla dello stato di crisi e del comportamento degli amministratori. In tal caso, infatti, ricorrono i presupposti ex art. 2405, secondo comma, c.c. ravvisandosi nel comportamento tenuto dagli amministratori un "fatto censurabile di rilevante gravità" e nella segnalata situazione di crisi il motivo per cui vi sia "urgente necessità di provvedere".

Qualora l'assemblea non adotti opportuni provvedimenti, il collegio sindacale può ricorrere al tribunale ex art. 2409 c.c. al verificarsi dei presupposti che integrino anche le gravi irregolarità.

In caso di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., è opportuno che il collegio esibisca al legale incaricato della rappresentanza in giudizio del collegio la documentazione a supporto della denuncia ex art. 2409 c.c. e delle richieste formulate.



#### **Norma 11.3. Vigilanza del collegio sindacale in caso di adozione di un piano volto al risanamento ex art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.**

#### Principi

*Nel caso in cui la società decida di redigere un piano di risanamento ai sensi dell'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f., il collegio sindacale accerta che il professionista incaricato di attestare la ragionevolezza sia in possesso dei requisiti di professionalità descritti nell'art. 28, lett. o) e lett. b), l.f. e sia iscritto nel registro dei revisori legali.*

*Quando la società adotta il piano di risanamento, il collegio sindacale vigila sulla corretta esecuzione del piano da parte degli amministratori monitorandone le effettive capacità risolutive della crisi.*

#### Riferimenti normativi

Art. 28, comma 1, lett. a) e lett. b), 67, comma 3, lett. d), l.f.; art. 2381, 2403, 2403-bis, comma 2, c.c.

#### Criteri applicativi

Qualora la società decida di redigere un piano di risanamento, il collegio sindacale accerta che il professionista prescelto dalla società per l'attestazione del piano sia in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge. Durante l'esecuzione del piano è opportuno che il collegio sindacale richieda notizie agli amministratori in relazione al rispetto di contenuti, scadenze ed obiettivi ivi indicati.

È, quindi, opportuno che il collegio vigili con particolare attenzione laddove, a seguito di informazioni acquisite dagli amministratori o nel corso di ispezioni, rilevi significativi scostamenti rispetto alle previsioni del piano. In tal caso, il collegio sindacale può richiedere spiegazioni all'organo amministrativo e, qualora esse non vengano fornite o risultino inadeguate, può convocare, ricorrendone i presupposti, l'assemblea dei soci al fine di comunicare tali fatti.

#### Commento

Il collegio sindacale deve prendere piena conoscenza del piano di risanamento pur non essendo tenuto ad esprimersi sul merito dello stesso. Esso svolge in ogni caso una funzione di vigilanza che attiene sia alla fase prodromica sia alla fase esecutiva del piano.

È auspicabile che il collegio sindacale raccomandi il rispetto alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi" emanate nel 2010 dal Consiglio Nazionale.



Nella fase prodromica il collegio è chiamato ad accertare la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al soggetto incaricato di attestare la ragionevolezza del piano. Dopo l'attestazione e nella fase di esecuzione del piano, il collegio sindacale vigila periodicamente che gli amministratori eseguano le indicazioni del piano. Appare opportuno che il collegio sindacale richieda adeguate informazioni durante l'intero periodo di risanamento previsto dal piano onde verificarne la concreta applicazione e l'effettiva capacità di risolvere la crisi dell'impresa. In particolare, è auspicabile che eventuali rilevanti scostamenti occorsi durante l'esecuzione del piano siano tempestivamente comunicati al collegio sindacale dato che il piano attestato non richiede il consenso di alcuno, né tanto meno un vaglio omologatorio. Sarà, quindi, solo la concreta esecuzione dello stesso a mostrarne le capacità risolutive. Nel caso in cui queste non emergano come tali, infatti, la società dovrà adottare tempestivamente altre misure.

#### **Norma 11.4. Vigilanza del collegio sindacale in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.**

##### **182-bis l.f.**

#### **Principi**

Nel caso in cui la società decida di accedere ad un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis l.f., il collegio sindacale incaricato di attestare l'attuabilità sia in possesso dei requisiti di professionalità descritti nell'art. 28, lett. a) e lett. b), l.f. e sia iscritto nel registro dei revisori legali. Dopo l'omologazione da parte del tribunale, il collegio sindacale vigila sulla corretta esecuzione dell'accordo da parte degli amministratori.

#### **Riferimenti normativi**

Artt. 28, comma 1, lett. a) e lett. b), 67, comma 3, lett. d), 161, 182-bis l.f.; artt. 2381, 2403, 2403-bis, comma 2, c.c.

#### **Criteri applicativi**

Il collegio sindacale, che deve prendere piena conoscenza dell'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato ai sensi dell'art. 182-bis l.f., non è tenuto ad esprimersi sul merito dello stesso. Esso svolge in ogni caso una funzione di vigilanza che attiene sia alla fase prodromica sia alla fase esecutiva dell'accordo predisposto dall'organo amministrativo.

È auspicabile che il collegio sindacale raccomandati il rispetto alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi" emanate dal Consiglio Nazionale.

Nella fase prodromica il collegio è chiamato ad accertare la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al soggetto incaricato di attestare l'attuabilità dell'accordo.



A seguito dell'omologazione, il collegio sindacale vigila sulla puntuale esecuzione dell'accordo.

#### **Commento**

L'attività di vigilanza del collegio sindacale in occasione della conclusione di un accordo di ristrutturazione si intensifica sotto l'aspetto formale poiché la legge fallimentare formalizza una serie di adempimenti ai fini dell'omologazione da parte del tribunale.

Una volta che l'attuabilità dell'accordo, e quindi la sua idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei, sia stata attestata dal professionista in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, è opportuno che il collegio sindacale accerti che l'accordo sia depositato presso il tribunale per l'omologazione e depositato presso il registro delle imprese per la pubblicazione.

A seguito dell'omologazione, il collegio sindacale vigila per l'intero periodo preso in considerazione ai fini della ristrutturazione sul regolare pagamento dei creditori estranei e sulla puntuale esecuzione da parte degli amministratori delle soluzioni indicate nell'accordo di ristrutturazione.

#### **Norma 11.5. Vigilanza del collegio in caso di concordato preventivo ex art. 160 l.f.**

#### **Principi**

Nel caso in cui la società decida di proporre un concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 l.f., il collegio sindacale vigila che il professionista incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sia in possesso dei requisiti di professionalità descritti nell'art. 28, lett. a) e lett. b), l.f. e sia iscritto nel registro dei revisori legali.

In caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo ed anche successivamente alla omologazione, il collegio sindacale continua a svolgere le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

#### **Riferimenti normativi**

Artt. 28, comma 1, lett. a) e lett. b), 67, 160, 161, 167 e 185 l.f.; art. 2403 c.c.

#### **Criteri applicativi**

Qualora la società decida di proporre ricorso per essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, il collegio sindacale, pur non essendo tenuto ad esprimersi sul merito dello stesso, vigila sul corretto adempimento del piano di concordato. A tal fine, il collegio sindacale deve prendere piena conoscenza della proposta.



Il collegio è chiamato ad accertare la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al soggetto incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano su cui si basa il concordato.

Durante l'esecuzione del concordato preventivo, il collegio sindacale permane nelle sue funzioni e prosegue nella propria attività di vigilanza.

#### Commento

Relativamente alla relazione predisposta ai sensi dell'art. 161 l.f., va evidenziato che al collegio sindacale spetta esclusivamente la verifica dei requisiti di professionalità dell'attestatore, mentre la verifica della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano su cui si basa il concordato preventivo è oggetto della valutazione del professionista attestatore.

Si precisa altresì che, a seguito dell'ammissione alla procedura di concordato e poi successivamente alla omologazione, il collegio sindacale rimane nella pienezza delle sue funzioni che continuerà a svolgere regolarmente. Gli organi nominati nella procedura, infatti, affiancano e non sostituiscono gli organi sociali. In questa particolare fase della vita della società si verifica, dunque, la coesistenza tra organi sociali di controllo e organi di nomina giudiziale, vale a dire il commissario giudiziale e il commissario liquidatore, quest'ultimo limitatamente al caso di concordato preventivo che comprenda la *cessio honorum*.

Sebbene il collegio non sia tenuto a vigilare sull'esecuzione del piano e sull'adempimento del concordato che è attività tipica del commissario giudiziale, esso continua ad operare in funzione di vigilanza nell'interesse dei soci e della società ai sensi dell'art. 2403 c.c. In particolare, il collegio esercita i propri poteri di intervento (ad esempio, partecipazione alle riunioni degli organi sociali, atti di ispezione e controllo, convocazione dell'assemblea) e redige la relazione di cui all'art. 2429 c.c.

Quanto al rapporto con il commissario giudiziale è opportuno che il collegio sindacale informi quest'ultimo di eventuali irregolarità riscontrate nella gestione anche al fine di consentire allo stesso la tempestiva informazione al tribunale ai sensi dell'art. 173 l.f. e dell'art. 185 l.f.

Con riferimento all'ipotesi di concordato con *cessio honorum*, si ritiene che il collegio sindacale non abbia facoltà di sottoporre a vigilanza l'operato del liquidatore giudiziale, funzione che spetta, invece, al tribunale e al commissario giudiziale.

#### **Norma 11.6. Ruolo del collegio sindacale durante il fallimento**

##### Principi

*Durante la procedura di fallimento le funzioni del collegio sindacale sono sospese.*



#### Riferimenti normativi

Artt. 118, 124 l.f.

#### Commento

La dichiarazione di fallimento non produce l'estinzione dell'ente, né la decadenza degli organi sociali.

Durante la procedura il collegio sindacale entra in uno stato di quiescenza che determina la sospensione delle proprie funzioni. La procedura fallimentare non produce l'automatica estinzione della società, come si evince dall'art. 118 l.f., a mente del quale il curatore fallimentare nei casi di chiusura della procedura previsti nei numeri 1 e 3 chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese, e dall'art. 124 l.f. che riconosce all'impresa fallita, al ricorrere di determinate condizioni, la legittimazione a presentare la proposta di concordato.

Non essendovi coincidenza tra fallimento della società ed estinzione della medesima, si potrebbe verificare che, in presenza di residuo attivo anche a seguito di concordato fallimentare, i soci optino per la ripresa dell'attività con quel patrimonio residuo ovvero procedano ad una ricapitalizzazione od anche, infine, delibero lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori.